



Comunicato stampa

Data: 11.02.2015

Parere del Consiglio federale sull'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata»

Il Consiglio federale raccomanda di respingere senza controprogetto l'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata». In questo senso ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentargli entro il mese di settembre del 2015 il messaggio all'attenzione del Parlamento. L'Esecutivo ritiene importante la protezione della sfera privata. Tuttavia, quest'ultima è già sufficientemente garantita nell'attuale ordinamento giuridico. L'iniziativa potrebbe compromettere la corretta riscossione delle imposte di Confederazione, Cantoni e Comuni.

La protezione della sfera privata da interventi statali illeciti è un principio importante in uno Stato di diritto. In Svizzera essa gode già oggi di rango costituzionale ed è concretizzata a livello legislativo. Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi per la protezione dei cittadini e della loro sfera privata, compresa quella finanziaria. Nel diritto tributario esistono le necessarie restrizioni. Affinché, ad esempio, le imposte sul reddito e sulla sostanza possano essere riscosse in modo corretto, i contribuenti devono comunicare alle autorità fiscali la loro situazione effettiva di reddito e di patrimonio. La protezione della sfera privata rimane però garantita, perché le autorità sono legate al segreto fiscale e, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, non possono ritrasmettere le informazioni ricevute.

Ripercussioni dell'iniziativa

L'iniziativa non intende modificare nulla al principio dell'obbligo di collaborazione del contribuente. Il contribuente deve sempre fornire alle autorità fiscali tutte le informazioni necessarie a stabilire la fattispecie o gli elementi imponibili determinanti. L'iniziativa richiede però che terzi abbiano diritto di informare le autorità soltanto ancora a condizioni molto limitate. Tali informazioni concernenti contribuenti possono essere fornite soltanto nel quadro di un procedimento penale e in caso di sospetto di grave reato fiscale.

Di conseguenza, l'iniziativa permetterebbe alle autorità fiscali di ottenere informazioni presso terzi soltanto in casi eccezionali. In tal modo mancherebbe un importante mezzo per stabilire la fattispecie. In particolare nei casi in cui il contribuente viola il suo obbligo di collaborazione, ottenere informazioni, ad esempio, dal datore di lavoro o da una società di assicurazione, costituisce uno strumento importante. La corretta riscossione delle imposte non sarebbe più garantita.

Le autorità fiscali cantonali già oggi non possono ottenere informazioni dalle banche. L'iniziativa non introdurrebbe alcuna novità al riguardo. Per contro, attualmente sussiste un obbligo di informare delle banche nel quadro di procedimenti penali che riguardano le imposte indirette e di inchieste speciali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che hanno per oggetto gravi reati fiscali. Se venisse accettata, l'iniziativa causerebbe una riduzione importante degli strumenti di indagine attualmente a disposizione.

L'iniziativa riguarda esclusivamente le imposte svizzere. Non avrebbe quindi alcun effetto sull'assistenza amministrativa internazionale e sullo scambio internazionale di informazioni sulle questioni fiscali.

Le ripercussioni in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario dipendono sostanzialmente dall'interpretazione dell'iniziativa. Se gli obblighi limitati dei terzi di informare sono applicati anche alla legge sul riciclaggio di denaro, l'iniziativa arrecherebbe notevoli pregiudizi in questo campo. In riferimento a persone con domicilio o sede in Svizzera, gli intermediari finanziari non potrebbero quindi effettuare segnalazioni in merito a reati fiscali qualificati all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Potrebbero essere interessate anche comunicazioni su reati non fiscali, ma in relazione con le imposte. Ciò porrebbe in discussione gli adeguamenti decisi dal Parlamento il 12 dicembre 2014 alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Per quanto riguarda le imposte dirette ciò riguarderebbe l'introduzione del delitto fiscale qualificato come reato preliminare al riciclaggio e, nel caso delle imposte indirette, l'estensione dell'attuale reato preliminare. Inoltre potrebbe essere pregiudicato lo scambio di informazioni tra gli uffici di comunicazione svizzeri e quelli esteri per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tutto ciò avrebbe effetti negativi sulla conformità della Svizzera agli standard internazionali.

Sufficiente protezione della sfera privata

Per questi motivi il Consiglio federale è contrario a quest'iniziativa popolare. La sfera privata dei contribuenti è protetta a sufficienza grazie al segreto fiscale e non sarebbe toccata dall'iniziativa. Se una persona si rifiuta di collaborare e viola in tal modo il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato, le autorità fiscali devono continuare ad avere la possibilità di raccogliere informazioni presso terzi. Sulla scorta di quanto precede il Consiglio federale non ha alcuna ragione di presentare un controprogetto.

Richieste e tenore dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata» è stata presentata il 25 settembre 2014 ed è formalmente riuscita con 117 531 firme valide. Secondo gli autori, con l'iniziativa si vuole sancire nella Costituzione soprattutto la protezione della sfera privata finanziaria. Secondo gli autori dell'iniziativa la sfera privata finanziaria è un elemento importante del rapporto di fiducia tra lo Stato e il cittadino, e la protezione della sfera privata un principio liberale fondamentale. A causa degli sviluppi politici e legislativi più recenti - proprio anche in Svizzera - occorrerebbe precisare e completare questo principio fondamentale contenuto nella Costituzione federale. Gli autori propongono il seguente tenore:

Art. 13 della Costituzione federale

Protezione della sfera privata

¹ Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.

² Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata.

³ Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

⁴ In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell'ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se:

a. sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d'imposta si sia fatto uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o

b. sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un'importante somma d'imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto.

⁵ Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4.

⁶ Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.

⁷ La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell'ambito fiscale.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 11 (*nuovo*)

11. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Protezione della sfera privata)

¹ L'articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

² L'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

³ Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4–7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie relative all'articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

Per ulteriori informazioni:

Fabian Baumer, vicedirettore, Amministrazione
federale delle contribuzioni AFC,
tel. 058 465 31 67, fabian.baumer@estv.admin.ch

Dipartimento responsabile:

Dipartimento federale delle finanze DFF